



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di BARI
DIREZIONE AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio LL.PP.

C.A.P. 70024 - tel. 080/3259306 - fax 080/3259291 - c.f. 82000970721
Sito internet: www.comune.gravina.ba.it
pec: servizio.lavoripubblici.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

LAVORI

CONDIZIONI PARTICOLARI

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 1, lett. c) e 76, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per i lavori relativi a *“Lavori di Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola primaria “San Giovanni Bosco” e fornitura attrezzature.” – POC 2014-2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1”.* “

1. PREMESSE

Il Comune di Gravina in Puglia di seguito per brevità SA, ha deliberato di affidare i lavori di *Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola primaria “San Giovanni Bosco” e fornitura attrezzature.” - POC 2014-2020 - Asse II Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1”.* “

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata in accordo con quanto previsto dall’art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, applicabile fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 225, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito per brevità “Codice”), verrà realizzata attraverso **Piattaforma telematica Regionale Empulia** nel rispetto delle regole del sistema di e-procurement (di seguito per brevità “Regole”).

2. OGGETTO E CORRISPETTIVO DEI LAVORI IN AFFIDAMENTO

| Descrizione dei lavori | CPV | Importo a base di gara IVA esclusa |
|---|------------|------------------------------------|
| Lavori di <i>“Adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola primaria “San Giovanni Bosco”</i> | 45454100-5 | € 263.300,00 |
| | tot | € 263.300,00 |

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €275.300,00, di cui € 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta a € 263.300,00, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023. L’appalto è aggiudicato a corpo.

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella - Categorie delle lavorazioni

| Lavorazioni | Categoria generali/ specifiche e classifica | Qualificazione obbligatoria si/no | Importo lavori | % | Prevalente (P) Scorporabile (S) | Subappaltabile |
|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI <i>categoria Prevalente</i> | OG2 - II | Si | € 263.300,00 | 100 % | P | no |
| | | | <i>totale</i> | <i>100%</i> | | |

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, si applica l'art. 100, comma 4, del Codice e quanto previsto all'Allegato II.12 fino alla adozione di apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per le categorie generali e specializzate trovano applicazione l'Allegato II.12 del Codice ed il DL 47 del 2014, convertito nella legge n. 80 del 2014.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Requisiti di Ordine Generale

Gli operatori economici invitati devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 36/2023. Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Self cleaning

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

3.2 Requisiti di Idoneità Professionale

Gli operatori economici invitati devono essere in possesso, **a pena di esclusione, dell'iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA**, competente per territorio.

3.3 Requisiti di Capacità tecnica ed economica

Gli operatori economici invitati devono essere in possesso, **a pena di esclusione, dell'Attestazione SOA nella categoria OG2 classifica II o superiore**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2,

dell'Allegato II.12 al Codice:

| Categoria SOA | P (prevalente) S (scorporabile) | Importo |
|----------------------|--|---------------------|
| <i>OG2 - II</i> | <i>P</i> | <i>€ 263.300,00</i> |

L'operatore economico singolo ha l'obbligo di indicare la quota di prestazione che intende subappaltare.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per gli RTI.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale, devono essere posseduti da:

- i. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE;
- ii. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, deve essere posseduto da:

- i. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ii. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica ed economica

I requisiti di capacità tecnica ed economica (attestazione SOA) dovranno essere posseduti ai sensi dell'art. 68 comma 11 del Codice complessivamente dal raggruppamento e/o dal consorzio ordinario, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le stesse disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 68, comma 12, del Codice.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente documento, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di esse sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

L'operatore economico concorrente e l'impresa cooptata dovranno dichiarare il ricorso all'istituto giuridico della cooptazione nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 68, comma 12, del Codice. Non è necessario che la polizza fideiussoria di cui all'art. 16 sia intestata all'impresa cooptata. Resta fermo che l'impresa cooptata dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Indicazioni per i consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane, consorzi stabili e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con soggettività giuridica

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) e d) del D.Lgs. n. 36 del 2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale, devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici nonché, in caso di consorzio stabile, dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnica ed economica

In caso di Consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d), il requisito tecnico ed economico (qualificazione SOA) dichiarato è posseduto e comprovato dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c), il requisito tecnico professionale/economico (qualificazione SOA) dichiarato deve esser posseduto dal Consorzio che può far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono.

4. AVVALIMENTO

L'operatore economico invitato può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione, deve avere per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale e quelli di capacità speciale oggetto di avvalimento;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente allega alla Domanda di Partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

5. SUBAPPALTO

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto di subappalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi retributivi e contributivi nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di subappalto, anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale.

Le dichiarazioni di subappalto dovranno essere effettuate in modo non generico indicando esattamente i lavori o le parti di opere e la categoria che si intendono subappaltare.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

6. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione del preventivo, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi, alle condizioni e nei limiti fissati dall'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica presentata.

A Tal fine la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci

giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma EMPULIA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs.n. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del 14/09/2023** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

8.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Regionale *Empulia* per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Lettera Invito, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ed eventuale procura
- 2) Condizioni Particolari, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
- 3) Dichiarazioni in ordine alla insussistenza delle cause di esclusione;
- 4) DGUE;
- 5) PASSOE di cui all'art. 2 - comma 3 lett.b) - della delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- 6) documentazione avvalimento (eventuale);
- 7) documentazione per i soggetti associati (eventuale);
- 8) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC dell'importo di € 18,00;
- 9) F23 di €16,00 per bollo offerta;
- 10) Elaborati tecnici

8.2 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore invitato inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle linee guida *Empulia*, **a pena di inammissibilità dell'offerta**. L'offerta economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *prezzo complessivo o ribasso percentuale* al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla presente procedura:

- a) le Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto;
- b) le Offerte sottoposte a condizione, incomplete e/o parziali;
- c) le Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di contratto;
- d) le Offerte degli operatori economici per i quali sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici;
- e) Offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dal presente affidamento;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice e saranno valutate ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la SA si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n. 1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo alla Committente.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà al **minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs 36/2023**.

10. OPERAZIONI DI GARA

Il RUP della fase di gara, o suo sostituto, coadiuvato da ulteriori due membri afferenti alla SA, procede all'acquisizione e alla verifica della documentazione amministrativa.

11. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della fase di gara, o suo sostituto, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta/ano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni particolare e nella Lettera di Invito;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra Il RUP della fase di gara, o suo sostituto provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

12. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

La SA determinerà la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice sulla base del metodo indicato all'Allegato II.2 al Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

La Stazione Appaltante esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

13. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati,

nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art. 60 comma 3 lettera a) del Codice.

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, applicabile sino al 31 dicembre 2023, e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico professionale ed economica avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito **FVOE**).

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo all'apposito link (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute. Gli operatori economici, dovranno, altresì, inserire in tale sede, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94 del Codice.

Anac rilascerà un "**PASSOE**" che dovrà essere caricato a Sistema inserendolo nella sezione relativa alla documentazione amministrativa.

Il **PASSOE**, in caso di partecipazione in RTI/ConSORZI ordinari dovrà essere acquisito e caricato a Sistema da tutti i soggetti che lo compongono; in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal Consorzio e dalle consorziate eventualmente indicate come esecutrici.

In caso di ricorso all'avalimento, anche l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che deve essere presentato da parte del concorrente.

Il mancato inserimento del **PASSOE** nella documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

All'affidatario sarà chiesto di far pervenire alla Stazione Appaltante, con riserva di annullamento dell'affidamento diretto in caso di mancata o ritardata produzione, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;

b) la garanzia definitiva, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., il cui importo sia pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del Codice.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica ed essere autenticata da notaio.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

c) polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di euro 500.000,00 . La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Qualora la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la SA si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove la SA non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 17 e 18 del Codice, procederà all'affidamento dei lavori ad un altro operatore economico offerente, il quale sarà tenuto a presentare la documentazione sopra indicata.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 50, comma 6 del Codice, resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 del Codice, se imputabile all'operatore economico, può costituire ai sensi dell'art. 18, comma 6, motivo di revoca dell'aggiudicazione.

16. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del Capitolato Prestazionale è competente, in via esclusiva, il Foro di BARI.